

Tribunale Civile e Penale di Mantova

Sezione Prima

Il Tribunale di Mantova,

riunito in Camera di Consiglio e composto da:

dott. Mauro Bernardi Presidente Rel.

dott. Alessandra Venturini Giudice

dott. Maria Magrì Giudice

- letti gli atti del procedimento n. 3116/ 18 R.G. Vol. presentato ai sensi dell'art. 337 bis c.c. da G. D. (nata a P. il 5-8-1988 e residente a C. B.) nei confronti di D. G. (nato a N. il 28-2-1978 e residente a S. in via B, 22) dalla cui relazione è nato, a P. in data 30-3-2012, il figlio G. S. convivente con la ricorrente;
- rilevato che la istante ha chiesto che vengano regolati i rapporti personali ed economici fra i genitori e il figlio;
- osservato che l'art. 38 disp. att. c.c. dispone che nei procedimenti in materia di affidamento e mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 e segg. c.p.c.;
- ritenuto che, ove non sussistano, come nel caso di specie, più specifiche indicazioni normative, debba farsi applicazione del criterio giurisprudenziale secondo cui il giudice competente va individuato in quello del luogo in cui ha il domicilio il soggetto della cui situazione giuridica si discute (cfr. in generale, Cass. 16-1-1975 n. 167; Cass. 24-5-1965 n. 1004; Cass. 3332/1960), rilevandosi peraltro che il criterio che fa riferimento al giudice del luogo di abituale residenza del minore è espressamente contemplato dall'art. 709 ter c.p.c. ed è conforme al principio di prossimità previsto dalla legislazione comunitaria (v. art. 15 reg. CE n. 2201/2003);
- osservato che il minore risiede con la madre in C. B. e, quindi, al di fuori della circoscrizione del Tribunale adito;

p.t.m.

- dichiara l'incompetenza per territorio a conoscere del procedimento essendo competente il Tribunale di Rovigo.
Si comunichi.

Mantova, 10 maggio 2018.

Il Presidente
dott. Mauro Bernardi